



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 08 MARZO 2023

Riunione del 06 marzo 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Giuseppe Bianco

Componente Avv. Luisella Savoldi

CSA 11/22-23 - Reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale C.U. n. 19 del 2.3.2023 (1. squalifica per n. 3 giornate all'Atleta Fondrieschi Mattia, n. 2 giornate di squalifica all'atleta Fabbro Andrea; n. 2 giornate di squalifica Rodella Emanuele; 2. sospensione da ogni attività federale dal 3 marzo 2023 al 9 marzo Cavallari Nicola 2. Multa di € 180,00 alla squadra Kema Asola Remedello nonchè multa di euro 150 per la sospensione del dirigente)

Con reclamo presentato in data 3 marzo 2023 la società Pallavolo Asola Remedello asd contestava il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 19 del 2.3.2023, con il quale erano state comminate, tra le altre:

- *n. 3 giornate squalifica all'Atleta Fondrieschi Mattia "per aver assunto un comportamento offensivo nei confronti della coppia arbitrale al termine della gara pronunciando frase blasfema",*
- *n. 2 due giornate di squalifica all'atleta Fabbro Andrea per aver assunto un comportamento offensivo nei confronti della coppia arbitrale al termine della gara;*
- *n. 2 due giornate di squalifica Rodella Emanuele per aver assunto un comportamento offensivo nei confronti della coppia arbitrale al termine della gara (già ammonito in gara precedente sei penalità).*

La società Pallavolo Asola Remedello asd, con il proprio reclamo, non contestava l'inesistenza dei fatti accaduti al termine della gara, ma l'abnormità della sanzione inflitta rispetto a quanto realmente accaduto.



In particolare, precisava che al momento dei saluti finali alcuni giocatori si erano attardati a parlare con il Direttore di gara ed il Secondo, pronunciando all'indirizzo degli stessi non già le frasi offensive riportate nel rapporto arbitrale, ma espressioni di semplice critica del loro operato in un momento di sconforto e di disappunto per l'andamento della gara e, quindi, senza alcuna volontà lesiva nei confronti di chicchessia.

Il finale della gara, determinato dall'assegnazione del punto decisivo per effetto della comminazione del cartellino rosso all'atleta Pignatelli, aveva certamente inasprito gli animi, ma mai erano stati rivolti gravi insulti a livello personale nei confronti dei direttori di gara.

Precisava che il calcio sferrato alla sedia dal giocatore Fondrieschi doveva essere considerato un gesto di stizza e di sconforto per il risultato della gara e non poteva essere in alcun modo ricondotto ad un tentativo di aggressione all'Arbitro, mai avvenuto.

Da ultimo, ribadiva che non era consuetudine della società da lui rappresentata, né dei propri atleti e/o dei tesserati offendere gli arbitri, oltre che tenere un comportamento non corretto nei confronti degli stessi.

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminato il ricorso;
- sentito nel corso dell'udienza di discussione del 6 marzo 2023 il Presidente del sodalizio, sig. Cavallari Nicola, il quale dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, insisteva, in via principale, per la riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai giocatori.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

*** **

La società Pallavolo Asola Remedello asd ha proposto reclamo



ritenendo la sanzione inflitta a tutti e tre i suoi atleti eccessivamente gravosa e sproporzionata.

Dall'esame della documentazione versata in atti dalla società reclamante si rileva, tuttavia, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dalla ricorrente in merito al mancato proferimento delle parole riportate nel rapporto di gara oggetto di gravame.

Le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese dalle mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare o, meglio, attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun probante supporto testimoniale, documentale e/o video.

Tuttavia, le frasi formulate e riportate dal Direttore di Gara non paiono meritevoli delle squalifiche irrogate dal Giudice Unico e, ciò, anche in considerazione della particolare situazione in cui si sono verificati i fatti ovvero della conclusione della gara per l'assegnazione di un cartellino rosso.

Quanto alla sanzione irrogata al giocatore Fondrieschi, le circostanze contestate impongono la riduzione della sanzione irrogata e ciò in ossequio del canone di garanzia "*in dubio pro reo*" e nel rispetto del principio di gradualità della pena.

Nel rapporto arbitrale si dà atto che il giocatore ha avuto un gesto di stizza e, a fine gara, ha colpito con un calcio la sedia "*facendola rimbalzare a centro campo*", quindi nella direzione opposta rispetto al punto in cui si trovavano gli Arbitri.

Questo gesto è stato accompagnato da una frase dall'indubbio carattere ingiurioso in quanto diretta ad offendere il prestigio e il decoro degli arbitri.

Per tali motivi, ferma restando la censurabilità del comportamento serbato dal tesserato Fondrieschi Andrea, non connotato da alcun intento aggressivo, e per lo più ascrivibile ad un particolare momento di foga agonistica, questa Corte ritiene che sussistano le condizioni per la riduzione ad equità della sanzione comminata, applicando la squalifica



di due (2) giornate.

Nondimeno, anche l'unica frase riportata nel rapporto di gara e addebitata ai due giocatori Fabbro e Rodella (*"Vergognatevi, che cazzo guardate, come si fa a non vedere certe cose"*) non pare a questa Corte meritevole della squalifica inflitta con il C.U. impugnato.

La frase, qualificata come "offensiva" esprime una critica non limitandosi alla discussione civile, ma trascende nelle forme e nei modi, diventando maleducata e, come tale, deve essere sanzionata.

L'espressione utilizzata dai giocatori è, tuttavia, meritevole della sanzione della squalifica per una giornata, già scontata.

P.Q.M.

in considerazione del contegno processuale e del percorso sportivo della reclamante e dei precedenti giurisprudenziali in materia, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica da tre (3) a due (2) giornate effettive di gara all'atleta Fondrieschi Mattia e riduce a 1 (una) giornata di squalifica la sanzione inflitta agli atleti Fabbri Andrea e Rodella Emanuele.

Si comunichi.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 08 marzo 2023